

STATUTO

Art. 1°)

E' costituita una Associazione di volontariato denominata:

"CENA DELL'AMICIZIA"

Art. 2°)

1. L'Associazione ha sede in Milano, Via Val di Bondo n.15.
2. Essa ha durata illimitata.

Art. 3°)

1. L'Associazione, che non ha scopi di lucro, è apartitica ed aconfessionale e si prefigge, nell'ambito territoriale della Regione Lombardia:

a) il recupero e la promozione umana dei gravi emarginati sociali e anziani soli e indigenti, attraverso attività caratterizzate da rapporti di amicizia e solidarietà, quali:

- organizzazione di una cena settimanale;
- organizzazione di un servizio di guardaroba settimanale;
- organizzazione e gestione di un centro di accoglienza e di ascolto diurno e notturno;
- assistenza domiciliare;
- organizzazione di attività lavorative, occasionali e continuative, sia per conto proprio che per conto terzi;
- ricerca di alloggio e di lavoro per i propri assistiti e organizzazione di comunità di lavoro e di alloggio per gli stessi, anche ricorrendo alla collaborazione di Enti Pubblici



territoriali preposti ai servizi socio-sanitari;

- altre attività riconoscibili in quelle sopra descritte.

b) lo svolgimento di attività di formazione e sensibilizzazione sui problemi della grave emarginazione sociale.

Art. 4°)

1. Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito da cinquanta milioni di lire. Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra attività destinata ad incrementarlo per delibera del Consiglio Direttivo.

2. Spetta al Consiglio Direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

3. I redditi del patrimonio ed ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprese le quote d'Associazione, i contributi pubblici e privati ed i proventi di eventuali iniziative promosse dall'Associazione, costituiscono i mezzi per il perseguimento dei fini associativi.

Art. 5°)

1. I soci dell'Associazione sono le persone fisiche che vi prestano la loro attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Si diventa soci, con richiesta rivolta al Consiglio Direttivo, alle seguenti condizioni:

- compimento del sedicesimo anno d'età;

- avere prestato servizio all'interno dell'Associazione per un periodo non inferiore ad un anno e purchè detto tirocinio abbia dato, a parere insindacabile dell'assemblea, esito favorevole;
- pagamento della quota associativa annuale.

I minorenni sono ammessi solo col consenso, prestato in forma scritta, di chi esercita la potestà.

3. Ai soci possono essere rimborsate dall'Associazione solo le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti ed autorizzati dal Consiglio Direttivo.

Art. 6°)


1. I soci possono recedere in qualsiasi momento dal rapporto associativo, con semplice comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo.

2. Essi sono sospesi dai loro diritti qualora:

- non prestino la loro opera volontaria in seno all'Associazione per un periodo di sei mesi, salvo che ciò sia dovuto a gravi motivi personali;
- contravvengano gravemente al patto associativo o pongano in essere comportamenti pregiudizievoli per l'attività e l'immagine pubblica dell'Associazione.

Su tale provvedimento è competente il Consiglio Direttivo, sentita la parte in causa.

3. Persistendo il motivo di sospensione, il Consiglio Direttivo propone all'assemblea l'esclusione dal corpo associativo.



4. L'assemblea delibera l'esclusione a maggioranza qualificata, costituita dai due terzi dei volontari, concedendo all'interessato la possibilità di presentare gli elementi a sua discolpa.

5. E' escluso qualsiasi rimborso della quota associativa al socio recedente, escluso o sospeso.

Art. 7°)

1. Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

2. Tutte le cariche sono gratuite e hanno durata di tre anni con possibilità di rielezione dei rispettivi membri.

Art. 8°)

1. L'assemblea è costituita dai soci in regola col versamento della quota associativa annuale ed è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente.

2. E' inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo dei suoi membri.

3. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, recapitata a ciascuno dei soci almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.

Art. 9°)

Sono di competenza dell'assemblea:

- l'approvazione della relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta dall'Associazione;
- l'approvazione del bilancio patrimoniale, del rendiconto economico, del bilancio preventivo per l'anno successivo presentati dal Consiglio Direttivo;
- l'elezione del Presidente;
- l'elezione del Consiglio Direttivo e la precisazione dei suoi poteri nell'ambito di quanto esposto nell'art.13°);
- la nomina del Collegio dei Sindaci;
- la definizione degli organi a cui compete la gestione ordinaria delle diverse attività sociali;
- le eventuali modifiche allo statuto e lo scioglimento dell'Associazione.

Art. 10°)

1. Ogni socio in regola con il pagamento delle quote associative annuali e non sospeso dai suoi diritti, può partecipare al voto e può farsi rappresentare da altro votante mediante delega scritta.
2. I soci minori di diciotto anni non possono partecipare alle deliberazioni di contenuto patrimoniale ed economico, nè all'approvazione dei bilanci.
3. Gli amministratori non votano su argomenti riguardanti la loro responsabilità e nell'approvazione dei bilanci.



4. L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione qualora sia presente, in proprio o per delega, il cinquanta per cento dei soci con diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei detti soci intervenuti o rappresentati.

5. Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza qualificata, costituita dai due terzi dei votanti, mentre per le nomine alle cariche sociali è sufficiente la maggioranza semplice.

6. Per le modificazioni del presente statuto è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei soci con diritti di voto e per lo scioglimento dell'Associazione dei tre quarti degli stessi soci.

Art. 11°)

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a sette amministratori, di cui uno è il Presidente, solo al quale spetta la legale rappresentanza.

2. Le riunioni sono convocate con avviso, anche verbale, contenente l'ordine del giorno e le materie da trattare, recapitato almeno tre giorni prima dell'adunanza a tutti i membri e sono presiedute dal Presidente o da un Consigliere da lui designato.

3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno tre quinti dei suoi componenti.

Art. 12°)

1. Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più

membri del Consiglio Direttivo, essi vengono sostituiti con delibera dei rimanenti, approvata dal Collegio Sindacale, dai primi - in ordine di voti ottenuti - dei non eletti.

Qualora tale sostituzione non fosse possibile per indisponibilità di candidati, il Presidente, sentito il Collegio Sindacale, convoca entro trenta giorni l'assemblea dei soci per la nomina dei Consiglieri mancanti.

2. In caso di impedimento temporaneo del Presidente, ne esercita le funzioni l'amministratore più anziano d'età, dandone comunicazione al Collegio Sindacale.

Qualora poi venga a mancare il Presidente, il Consiglio Direttivo, sentito il Collegio Sindacale, provvede all'urgente convocazione dell'assemblea per la sua nomina.

3. L'Amministratore che non partecipa per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Art. 13°)

1. Il Consiglio Direttivo, oltre a quanto stabilito in altre parti del presente statuto, ha i seguenti compiti e poteri:

- curare l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- promuovere e studiare nuove proposte e progetti inerenti all'attività dell'Associazione;
- tenere i rapporti con gli enti o i privati che materialmente sostengono l'Associazione e promuovere iniziative per estenderne



il numero;

- erogare i mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini associativi;
- determinare annualmente la quota minima associativa;
- redigere la relazione annuale sull'attività dell'Associazione ed il programma delle attività per l'anno successivo.

2. Le delibere sono assunte a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri.

Art. 14°)

1. Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera e con facoltà di nominare procuratori alle liti e ad negotia.

2. Egli è responsabile legale dell'Associazione per il periodo della sua durata in carica.

3. Tutte le obbligazioni annesse e commesse alla posizione giuridica dell'Associazione, sono assunte in nome e per conto dell'Associazione stessa dal Presidente.

4. Le disposizioni in questo articolo valgono anche per eventuali procure speciali rilasciate a terzi dal Presidente per il raggiungimento degli scopi associativi e per gli adempimenti amministrativi e fiscali richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 15°)

1. Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri aventi esperienza in campo amministrativo, eletti dall'assemblea anche tra i non soci.

2. Non possono essere eletti fra i sindaci coloro che sono legati all'Associazione da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita e coloro che nell'Associazione hanno compiti contabili di gestione dei vari settori d'attività.

3. Decade dal suo ufficio il sindaco assente per più di tre volte dalle riunioni del Collegio, salvo per giustificato motivo.

4. Se nel corso dell'esercizio viene a mancare un sindaco, i rimanenti provvedono a sostituirlo con propria delibera con il primo - in ordine di suffragi ottenuti - dei non eletti dall'assemblea ovvero, in difetto di candidati, il Collegio Sindacale invita il Presidente a convocare entro trenta giorni l'assemblea dei soci per la nomina del sindaco mancante.

Art. 16°)

1. Il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la correttezza della valutazione del patrimonio associativo. Il Collegio Sindacale accerta almeno ogni semestre la consistenza



di cassa e l'esistenza dei valori di proprietà dell'Associazione.

2. I sindaci possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo e possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni associative.

3. Al medesimo collegio è affidato inoltre il compito di dirimere le controversie che possono sorgere fra tutti coloro che prestano opera nell'ambito dell'Associazione.

4. I sindaci sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti ed i documenti di cui hanno conoscenza in ragione del loro ufficio.

5. Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tenerne conto nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo dei membri dell'Associazione, il Collegio indaga senza ritardo sui fatti denunciati e presenta le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocandola immediatamente se la denuncia appare fondata e vi è urgente necessità di provvedere.

6. I Sindaci assistono alle adunanze del Consiglio Direttivo relative alla redazione ed approvazione del bilancio.

Assistono inoltre alla assemblea dell'Associazione ed a tutte le sedute del Consiglio Direttivo in cui il Presidente, a suo insindacabile giudizio, ne ritenga necessaria la presenza.

1. Il Consiglio Direttivo redige il conto di gestione al 31 dicembre di ogni anno, dettagliando entrate ed uscite, così come lo stato patrimoniale, da cui devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

2. I bilanci di cui sopra, prima di essere sottoposti alla ratifica dell'assemblea dei soci, devono essere presentati trenta giorni prima della convocazione dell'assemblea al Collegio dei Sindaci. Essi li visiteranno, garantendo così sulla regolare tenuta della contabilità e sull'impiego e conservazione del patrimonio associativo. Il Collegio Sindacale darà relazione all'assemblea delle operazioni di verifica effettuate e delle loro risultanze.

Art. 18°)

1. L'esercizio sociale ha durata annuale e precisamente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e il relativo bilancio va sottoposto a delibera assembleare entro quattro mesi dalla chiusura.

Art. 19°)

1. Il patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Associazione in caso di scioglimento deve essere devoluto a favore dell'organizzazione privata o pubblica, su indicazione dell'assemblea, che abbia scopi analoghi a quelli dell'Associazione "CENA DELL'AMICIZIA".

Art. 20°)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto,



valgono le vigenti norme del Codice Civile in materia di
Associazioni private riconosciute e le disposizioni della Legge
11 agosto 1991, n.266 con le sue eventuali modifiche ed
integrazioni.

F.to Ermanno Azzali

F.to Carlo Cafiero notaio (L.S.)

Copia conforme all'originale di n. 8 fogli, che rilasciò per
gli usi consentiti dalla legge.

Milano, il 18 APR. 2001

Carlo Cafiero notaio

